



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Area I/ U.O. n. 4 – Scuola primaria
 Resp. del procedimento: Laguardia
 Tel.: 0835315233
 e-mail marianicolina.laguardia@istruzione.it

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 107/2015;
 VISTO il CCNI sottoscritto il 08/04/2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2016/17 e la relativa O.M. n.241 del 08/04/2016;
 VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3132 del 29/07/2016, con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo- Fase B, Fase C, Fase D (art. 6 del CCNI) per l'anno scolastico 2016/17, del personale docente della scuola primaria della provincia di Matera;
 PRESO ATTO dell'Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino- Quinta Sezione Lavoro Civile- , relativa al procedimento R.G. n.2015/2017 proposto dalla ricorrente, docente di scuola primaria, la quale accoglie il ricorso e ordina al MIUR di assegnarla ad uno degli ambiti territoriali della Regione Basilicata, con riferimento all'ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità;
 CONSIDERATO che la docente di scuola primaria Strada Maria, nata il 22/10/67 KR, assunta a tempo indeterminato nella fase "C" della Legge n.107/2015, a decorrere dall'a.s. 2015/16 è stata trasferita presso l'ambito territoriale Piemonte **0004** ed assegnata all'Istituto Comprensivo "Borgaretto-Beinasco" di via Beinasco (TO);
 ACCERTATO che al termine delle operazioni annuali **per l'anno scolastico 2016/17** in questa provincia non risultano attualmente disponibili posti di scuola primaria-posto comune;
 VISTA la domanda di mobilità territoriale della docente per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale a.s. 2016/17 e le preferenze territoriali espresse;
 RICHIAMATO il precedente decreto del 27.04.2017 prot. 1716 con il quale erroneamente si è disposto -in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Torino –Quinta Sezione Lavoro Civile- del 20/04/2017, a decorrere dal 01/09/2016, l'**annullamento** del trasferimento disposto a favore della docente di scuola primaria –**posto comune**- Strada Maria, nata il 22/10/1967 (KR), presso l'Ambito Piemonte 0004 e l'**assegnazione** della medesima in via **definitiva** all'ambito territoriale **Basilicata 004**;
 RITENUTO sempre di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Tribunale di Torino con aderenza agli effetti ed alla literalità del disposto cautelare, per fattispecie tuttora passibile di incogniti esiti nel merito;
 precisamente:
 RITENUTO che il Collegio nella suddetta ordinanza ritiene – in parte motiva - che, in accoglimento del ricorso, debba essere ordinato "in via cautelare" al MIUR di assegnare la ricorrente a uno degli ambiti territoriali della Basilicata ed il dispositivo registra suddetto ordine;
 VALUTATO che l'annullamento del trasferimento disposto a favore della docente di scuola primaria –posto comune - Strada Maria, nata il 22/10/1967 (KR), presso l'Ambito Piemonte 0004 trascende sia gli effetti dell'ordinanza cautelare sia – secondo principio di competenza e del contrarius actus - la legittimazione di questa articolazione ministeriale, che non ha adottato il suddetto trasferimento;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

- VALUTATO che anche l'assegnazione della medesima in via definitiva all'ambito territoriale Basilicata 004 trascende allo stato gli effetti dell'ordinanza cautelare, per fattispecie tuttora passibile di incogniti esiti nel merito;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Tribunale di Torino con aderenza agli effetti ed alla letteralità del disposto cautelare, salvaguardando le potenzialità di esiti di merito e le prerogative di espressione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato su eventuale seguito ed appendici contenziose;
- RITENUTO che le posizioni della docente troveranno garanzia in nuova espressione quando si saranno consolidati esiti di merito;
- RITENUTO che l'inciso "annullamento" e la qualificazione "definitiva" costituiscono prodotto di un incolpevole errore comunque riparabile, rispetto ad un contesto indiscutibilmente volto a tutelare in via cautelare la docente;
- RITENUTO che l'interesse dell'Amministrazione attiva anche un interesse pubblico non solo a segnalare l'errore intervenuto, ma – ove pur occorra - all'esercizio dei poteri correttivi dello stesso errore, di autotutela (ove occorra in rettifica), che riflettono non solo la reale volontà amministrativa se erroneamente espressa, ma i poteri/doveri consequenziali ad un provvedimento cautelare e sono sorretti da un mancato consolidamento di interessi, che non vengono pregiudicati dall'esercizio dei poteri di autotutela;
- VALUTATO che anche la valutazione comparativa degli interessi sostiene il presente atto, essendo prevalente l'interesse pubblico alla corretta applicazione del *decisum* allo stato degli atti e non si è prodotto consolidamento di posizioni perché l'atto è stato adottato in data 27.4.2017, con brevità del tempo decorso.
- RITENUTO che la rettifica del suddetto decreto nella parte suddetta, ed ove occorra anche con effetti di atto di autotutela e correttivi, si appalesa dovuta, anche ai fini di chiarezza dello *status* del dipendente nella descritta localizzazione del servizio e trasparenza;
- VALUTATO che l'Amministrazione può utilizzare l'istituto della "rettifica, la quale consiste nelle eliminazioni, sostituzioni o aggiunte nel contenuto dell'atto amministrativo, conformemente a ciò che risulta essere stato effettivamente voluto, ma che non appare per errore ostativo o per mero errore materiale. La P.A. può sempre procedere alla rettifica quando ravvisi un errore dei provvedimenti già adottati (TAR Lombardia – Milano, 1.3.1985, n. 72);
- VALUTATO altresì che nel nostro sistema amministrativo esiste il dovere da parte della P.A. di correggere anche con altri istituti, anche in autotutela, gli atti affetti da errore tutte le volte che ciò sia necessario per salvaguardare principi ordinamentali ed in funzione del principio di imparzialità del pubblico potere e della fondamentale cura del buon andamento dell'Amministrazione;
- RITENUTO che va anche ravvisata una evidente contraddizione tra la connotazione cautelare ed urgente dell'ordinanza e l'esternata formulazione del decreto in parte qua (definitiva).
- STIMATO che si impone all'Amministrazione la necessità di salvaguardia del pubblico interesse, in esplicitazione di doveroso adempimento e che nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante ed in materia di autotutela non esistono termini perentori che (al di là dei 18 mesi di cui a recente legislazione) circoscrivano nel tempo il potere della P.A. e questo viene esercitato in ragionevole collegamento logico e causale con l'anteriore provvedimento del 27.4.2017;
- MOTIVATO altresì che l'urgenza del presente provvedimento per far fronte alle esigenze urgenti di chiarezza dell'assegnazione, trasparenza, rappresentate nel corpo del presente provvedimento (necessità di chiarezza dei fini istituzionali tutelati, necessità di evitare allo stato erronee ed esorbitanti applicazioni del *decisum* ed interpretazioni) impediscono comunicazione da parte dell'Ente dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- ESPRESSO in pari tempo motivato avviso nei sensi che anche l'esperimento dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 non comporterebbe (ai sensi della legge 15/2015 e novelle della legge 241/90) diversa determinazione dell'Amministrazione con riferimento alla presente attività resa nel superiore interesse pubblico ed aderente agli effetti del *decisum*.

Tanto premesso,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

DECRETA

Per i motivi esposti nelle premesse ed in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Torino – Quinta Sezione Lavoro Civile- del 20/04/2017, è corretto in autotutela e rettificato (già a valere dal 27.4.2017) il decreto del 27.4.2017 prot. 1716 (eliminandosi la formulazione “a decorrere dal 01/09/2016, l'**annullamento** del trasferimento disposto a favore della docente di scuola primaria – **posto comune**- Strada Maria, nata il 22/10/1967 (KR), presso l'Ambito Piemonte 0004”) e correggendosi l'erronea formulazione “l' **assegnazione** della medesima in via **definitiva** all'ambito territoriale **Basilicata 004**” in assegnazione della medesima **in via provvisoria** all'ambito territoriale **Basilicata 004**”.

La stessa presterà servizio, a disposizione, presso L'Istituto Comprensivo di Bernalda.

I Dirigenti scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e l'esecuzione del presente Decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente

Isp. Rosaria Cancelliere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Al docente per il tramite del legale

All'U.S.R. Piemonte-A.T. di Torino

Al Dirigente scolastico dell'I.C. “Borgaretto-Beinasco” di Beinasco (TO)

Al Dirigente scolastico dell'I.C. di Bernalda

Ai Dirigenti scolastici degli istituti Comprensivi della Provincia

All'Albo/sito web

Alle OO.SS. di categoria

All'U.S.R. Basilicata